

CITTA' DI BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 28.2026

L'anno 2026, il giorno 22 giugno, alle ore 9,15 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della Città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Arcangelo Bicchieri e Sandro Tramacere, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/05/2026, avente ad oggetto "*Comune di Bisceglie c/ Tersan Puglia spa - proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.267/2000*", ricevuta per email in data 9 giugno 2026, con apposita nota.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che in data 27 gennaio 2026 è stata approvata, con deliberazione n. 3, la Nota di Aggiornamento al DUP e che nella medesima data è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

L'insorgenza del debito rinviene dal fatto che si è incardinato un contenzioso (R.G. n.696.2024, davanti al Tribunale di Trani) tra il Comune di Bisceglie e Tersan, cui il Comune conferiva per *factum principis* (direttive AGER) i rifiuti di determinate categorie merceologiche. La Tersan assumeva i rifiuti in modalità "vuoto per pieno", con prezzi finanche aumentati, oltre ad altre singolarità applicative. Durante l'istruttoria giudiziale, è stata caldeggiata una composizione transattiva, come meglio asserito in nota del difensore. In detta nota, il difensore del libero foro lamenta un incarico affidatogli in tempi tali da non potergli consentire di integrare motivazioni e ulteriori difese in termini, rispetto alla costituzione in giudizio comunque effettuata dalla civica Avvocatura. In relazione a tanto, giova rammentare le osservazioni del Collegio, a margine della relazione sul rendiconto 2025, a p. 19 e 31, in merito al congiunto utilizzo di avvocatura comunale e avvocati del libero foro. Così come gioverebbe conoscere quali avrebbero potuto essere le ulteriori difese e motivazioni che costui, posto in termini, avrebbe potuto produrre. Nella documentazione, di corredo alla proposta, è stata riscontrata:

una nota interna tra uffici, di osservazioni procedurali; tre note AGER di indicazione di impianto a disposizione; fatture varie; la su menzionata nota del difensore; la bozza di transazione; la Deliberazione della Giunta comunale n.87 del 13/05/2026; Determinazione Ripartizione ambiente n. 138 del 22-02-2023; altra Determinazione Ripartizione ambiente n. 386 del 14-04-2023; altra Determinazione Ripartizione ambiente n. 480 del 09-05-2023; richiesta da Comune di Bisceglie ad AGER, prot. n. 0052321 - U 30/12/2022, di approvazione di convenzione allegata; note di contestazione da Ripartizione ambiente a Tersan, prot. c_a883.1.2023-04-26 – 0021500; relazione istruttoria al DFB della Ripartizione ambiente, non protocollata; schema di deliberazione consigliare, riportante i pareri di regolarità.

Dalla narrativa che precede, e dalla analisi della documentazione, come partitamente riportata *supra*, si può assumere l'utilità per l'ente, nonostante si prenda atto dell'anomalia degli esorbitanti costi che la fornitrice ha inteso addebitare all'ente, e che, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, le somme qui scrutinate vadano riconosciute, ex lettera E), comma 1, art. 194, D.Lgs. 267.2000, per la prestazione comunque resa nell'interesse dell'ente, quanto all'utilità ed all'arricchimento ed alla proficuità della transazione, limitatamente alle pretese di Tersan. La spesa riveniente dal presente atto è complessivamente pari ad € 213.437,26.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio.

Il Collegio, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma suvvista, e prende atto della copertura finanziaria dello stesso, come da documentazione su riportata.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

Del che è verbale, redatto alle ore 10,45.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

